

**Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di revisione di tipo R1 per n° 10 carrelli motore e n° 12 carrelli portanti di complessi Stadler a due e tre casse delle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.  
CIG: 9263498062**

#### **QUESITO 5**

**In riferimento alla gara in oggetto, la presente per chiedere se, in caso d'ATI o consorzio, le certificazioni ECM debbano essere possedute da tutti i soggetti costituenti detto ATI/consorzio, o se è sufficiente che le possenga la mandataria del raggruppamento.**

#### **RISPOSTA QUESITO 5**

La certificazione ECM, com'è noto, è un requisito tecnico di carattere soggettivo - previsto dalla Direttiva 2016/798 /UE - idoneo ad assicurare lo svolgimento del servizio da parte dell'operatore secondo un determinato livello di prestazioni in conformità a parametri qualitativi.

Orbene, nella fattispecie, il costituendo raggruppamento sarà di tipo orizzontale, atteso che – come si evince agevolmente dagli atti di gara - sussisterà una distinzione solo "quantitativa" del servizio di revisione oggetto di affidamento poiché tutte le imprese componenti il raggruppamento eseguiranno le medesime lavorazioni richieste dall'appalto, senza alcuna distinzione tra esecuzioni "primarie" demandate ad alcune imprese ed esecuzioni "secondarie" affidate ad altre ditte.

La lex specialis, peraltro, non reca alcuna specificazione riguardo al possesso della certificazione di che trattasi in capo alla mandataria ATI ovvero alla sola mandante della stessa ATI, bensì – al contrario – chiarisce che "I requisiti (di cui al punto III.1.1, sub a), b) e c)) devono essere posseduti da tutti i partecipanti sia in forma singola che per raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di rete, etc." (Sezione III, paragrafo 1.1., pag. 4 del Bando di Gara).

Pertanto, la certificazione ECM, quale requisito tecnico di tipo soggettivo, dovrà essere posseduta da tutte le imprese concorrenti e componenti il raggruppamento e/o consorzio.

Sul punto, si segnalano i medesimi principi di cui innanzi enunciati dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis: Cons. di Stato, Sezione V, 13/09/2021, n.6271; Cons. di Stato, Sezione V, 24/01/2019, n. 606; Cons. di Stato, Sezione V, 07/12/2017, n. 5772);

#### **QUESITO 6**

**In caso di ATI/Consorzio occorrerà presentare una struttura organizzativa unica al cui interno, evidentemente, saranno presenti persone dipendenti delle società costituenti il raggruppamento. È corretta questa interpretazione?**

#### **RISPOSTA QUESITO 6**

Confermiamo che in caso di ATI/Consorzio occorrerà presentare una struttura organizzativa unica al cui interno saranno presenti persone dipendenti delle società costituenti il raggruppamento.

#### **QUESITO 7**

**In riferimento alla gara in oggetto, si chiede se la cauzione provvisoria può essere costituita mediante bonifico bancario o assegno circolare. Nel caso fosse possibile, Vi chiediamo di indicarci gli estremi bancari.**

#### **RISPOSTA QUESITO 7**

La cauzione provvisoria può essere costituita mediante assegno circolare non trasferibile ovvero mediante bonifico bancario, indicando nella causale di quest'ultimo anche il CIG di riferimento del presente appalto, secondo le coordinate bancarie indicate di seguito:

IBAN: IT67N0542404010000001061834

INTESTATARIO: Ferrovie Appulo Lucane Srl

## **RICHIESTA 1**

**Alla luce delle risposte ai quesiti pubblicate in data odierna, al fine di poter verificare tutte le possibilità di partecipazione alla gara, si chiede una proroga dei termini per la presentazione dell'offerta di 15 (quindici) giorni.**

## **RISPOSTA RICHIESTA 1**

L'art. 79 del D.lgs.vo n. 50/2016 individua nel dettaglio le ipotesi nelle quali la Stazione Appaltante ha facoltà di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle offerte in sede di gara.

Dette ipotesi, descritte al comma 3 e al comma 5 bis della disposizione citata, prevedono la possibilità di concessione di proroga qualora: a) per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non siano state fornite entro sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte; b) siano state effettuate modifiche significative ai documenti di gara; c) nel caso di presentazione delle offerte in via telematica, si sia verificato un malfunzionamento della piattaforma, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte.

Pertanto, posto che nella fattispecie non si ricorre in alcuna delle ipotesi succitate, questa Stazione Appaltante deve denegare la richiesta di proroga avanzata.